



**Club Alpino Italiano**  
**Sezione dell'Etna - Catania**  
Fondata nel 1875

**Regolamento**  
**della Scuola Sezionale**  
**di Escursionismo**  
*“Etnea”*





## Premessa

### *Visto:*

- l'art. 2, lettere d) ed e), della legge 26 gennaio 1963, n. 91,;
- l'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776;
- l'art. 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

### *Tenuto conto:*

- che il Club Alpino Italiano ha la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento, a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

### *Viste le premesse*

Con il presente documento si intende regolamentare la Scuola Sezionale di Escursionismo "Etna", come di seguito riportato.

Testo **Adottato** dal Consiglio Direttivo della Sezione dell'Etna - Catania  
in data 11 gennaio 2011, **Modificato** in data 26 febbraio 2014, 17 febbraio 2016.

## Indice

Art. 1 – Costituzione e Sede .....	pag. 3
Art. 2 – Scopi .....	pag. 3
Art. 3 – Attività .....	pag. 3
Art. 4 – Mezzi Finanziari.....	pag. 4
Art. 5 – Dotazione di materiale tecnico.....	pag. 4
Art. 6 – Organico.....	pag. 4
Art. 7 – Organi della Scuola.....	pag. 5
Art. 8 – Assemblea della Scuola.....	pag. 5
Art. 9 – Comitato Direttivo della Scuola.....	pag. 5
Art. 10 – Direttore .....	pag. 5
Art. 11 – Vice direttore .....	pag. 6
Art. 12 – Segretario .....	pag. 6
Art. 13 – Rimborsi spese.....	pag. 6
Art. 14 – Cessazione dall'organico.....	pag. 6
Art. 15 – Sospensione o scioglimento della Scuola.....	pag. 6
Art. 16 – Modifiche .....	pag. 6
Art. 17 – Norme finali.....	pag. 7





## TITOLO I. COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI - ATTIVITA'

### Articolo 1 – Costituzione e Sede

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione di Catania, esaminata la proposta dei suoi Accompagnatori di Escursionismo (A.E.) in data 08 novembre 2010, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., di quello della Commissione Centrale Escursionismo (CCE) e nel rispetto del Regolamento degli Organi Tecnici Operativi, durante la riunione svolta in data 11 gennaio 2011, delibera la costituzione della propria Scuola Sezionale di Escursionismo (SSE) con denominazione "Etnea" e contestualmente approva il seguente regolamento.
2. La SSE "Etnea" ha sede presso la Sezione del C.A.I. di Catania.

### Articolo 2 – Scopi

La SSE ha lo scopo di fornire alla Sezione e alla Scuola Regionale di Escursionismo (SRE) un supporto specifico per:

1. Diffondere la cultura, l'etica, i valori del Club Alpino Italiano;
2. La formazione e l'aggiornamento per Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE);
3. Organizzare e condurre i corsi sezionali di Escursionismo;
4. La didattica e le tecniche connesse alla pratica dell'escursionismo, secondo le direttive della Scuola Centrale di Escursionismo (SCE) e della Scuola Regionale di Escursionismo (SRE);
5. L'elaborazione dei metodi più idonei per una corretta fruizione escursionistica dell'ambiente montano dal punto di vista della sicurezza, del rispetto dell'ambiente e dei costumi e tradizioni delle genti, della tutela della rete escursionistica e della crescita culturale e conoscenza del territorio.

La Scuola Sezionale si identifica come punto di riferimento tecnico-culturale per i Soci della Sezione nell'ambito dell'attività escursionistica.

### Articolo 3 – Attività

Per il conseguimento dei suoi scopi la SSE:

1. Organizza corsi di formazione e aggiornamenti tecnico-culturali per ASE relativi a tutte le specialità escursionistiche (Escursionismo, Cicloescursionismo, Seniores ecc.), in accordo con il Consiglio Direttivo della Sezione ed il nulla osta tecnico dell'OTTO, secondo le modalità previste dagli articoli da 8 a 19 del Regolamento AE e relativi piani didattici della SCE del CAI;
2. Organizza e cura i corsi sezionali Base, Avanzato ed Invernale di escursionismo per i soci, in accordo con il Consiglio Direttivo della Sezione e col nulla osta tecnico dell'OTTO, secondo le modalità previste dal Quaderno dell'Escursionismo n 2 (CORSI DI ESCURSIONISMO – Regolamento Circolare Operativa) e successivi aggiornamenti. È competenza della scuola designare, di volta in volta, il direttore del corso;
3. Può organizzare, a livello sezionale, seminari o corsi monotematici che riguardano la cultura della montagna e la frequentazione in sicurezza, con il consenso del Consiglio Direttivo della Sezione ed in collaborazione con le altre scuole sezionali;
4. Svolge corsi interni di aggiornamento e di formazione per il corpo docente di tutti i livelli;
5. Fornisce consulenza tecnica nel settore ad altre strutture sezionali;
6. Propone al Gruppo Regionale le candidature per la SRE tramite l'OTTO.





## TITOLO II. MEZZI FINANZIARI - MATERIALE TECNICO

### Articolo 4 – Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola disporrà:
  - a) Delle quote di iscrizione ai corsi, che devono anche essere commisurate ai costi di organizzazione generale della Scuola;
  - b) Dei contributi eventualmente erogati dalla Sezione, dal Gruppo Regionale, da altre strutture del C.A.I.
2. Eventuali forme di contributo e/o sponsorizzazione da parte di Terzi per pubblicazioni e per reperimento di materiali devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo della Scuola ed approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione.
3. Il Direttore della Scuola garantisce la regolarità dei flussi finanziari (entrate ed uscite) che transitano attraverso la Scuola e che fanno parte integrante del bilancio sezionale.
4. Il Direttore, entro la fine di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle attività all'Assemblea della Scuola e quindi, per approvazione, alla Sezione, individuata anche per la raccolta dei documenti amministrativi e contabili.

### Articolo 5 – Dotazione di materiale tecnico

1. La Scuola si doterà, compatibilmente con le risorse della Sezione, di tutto il materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle proprie attività. Il materiale sarà conforme alle norme vigenti e mantenuto in ottimo stato.
2. Il Direttore della Scuola, o persona da questi designata, è responsabile della custodia e cura del materiale didattico e delle attrezzature.
3. Per la costituzione di tale dotazione la Scuola può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole degli Organi Tecnici di riferimento ed alla Struttura Operativa “Centro Studi Materiali e Tecniche”.

## TITOLO III. ORGANICO E FUNZIONAMENTO

### Articolo 6 - Organico

1. L'organico della SSE è formato da ASE, AE, ANE e da tutti i titolati della sezione di provata esperienza e capacità tecnico-didattica che praticano l'escursionismo, secondo gli indirizzi della CCE;
2. La SSE può essere costituita con un minimo di 2 AE/ANE, un numero uguale o minore di altri titolati ed un numero di ASE rappresentativo di tutte le specialità escursionistiche (Escursionismo, Cicloescursionismo, Seniores ecc.) che non superi 5 ASE per ogni titolato. Il loro insieme costituisce l'assemblea della Scuola;
3. I membri della SSE durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;
4. L'accettazione in organico di un Candidato, avente i requisiti tecnici richiesti, è deliberata dall'Assemblea della Scuola su proposta del Direttore e ratificata dal Consiglio Direttivo Sezionale;
5. Ogni Titolato o Sezionale può far parte dell'organico di una sola Scuola afferente al medesimo OTCO;
6. Gli appartenenti all'organico della Scuola, come peraltro tutti coloro che svolgono attività con la Scuola, devono essere Soci del CAI ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento.





## **Articolo 7 – Organi della Scuola**

1. Gli organi della Scuola sono:
  - a) l'Assemblea della Scuola;
  - b) il Comitato Direttivo della Scuola;
  - c) il Direttore della Scuola.
2. Possono anche essere nominati: un Vice-Direttore e un Segretario. Quest'ultimo, se esterno all'Organico, non ha diritto di voto.

## **Articolo 8 – Assemblea della Scuola**

1. L'assemblea della Scuola è composta dai Titolati di primo e secondo livello, dai "Sezionali".
2. L'assemblea della Scuola viene convocata dal Direttore almeno una volta l'anno; viene convocata anche su richiesta della maggioranza dell'organico.
3. L'Assemblea della Scuola è valida se presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.
4. I Titolati emeriti sono invitati senza diritto di voto.
5. Il Presidente della Sezione o suo delegato è invitato senza diritto di voto.
6. La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, o, in sua assenza, di un componente della SSE, indicato dal Direttore o dal Vicedirettore e il verbale delle riunioni deve essere inviato immediatamente al presidente della Sezione e per conoscenza all'OTTO.
7. L'assemblea ha il compito di:
  - a) discutere e approvare il programma, il calendario e le modalità di conduzione dei singoli corsi;
  - b) esaminare le attività formative svolte e le esigenze di attività formative manifestate dalla Sezione;
  - c) discutere e approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della Scuola; proporre nuovi componenti della Scuola e, tramite l'OTTO, proporre al Gruppo Regionale le candidature per la SRE.

## **Articolo 9 – Comitato Direttivo della Scuola**

1. La SSE elegge nel proprio ambito un Direttore esclusivamente tra gli AE/ANE, un Vicedirettore ed un Segretario, le cui nomine devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo della Sezione;
2. Il Direttore, il Vicedirettore ed il Segretario costituiscono il Comitato Direttivo che coordina le attività della SSE, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti;

## **Articolo 10 – Direttore**

1. Il Direttore rappresenta la SSE e può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al Vicedirettore o, in subordine, ad altro componente;
2. Dura in carica tre anni e può essere rieletto;
3. Il Direttore dirige la Scuola, non ha funzioni rappresentative esterne al CAI, salvo quanto conferitogli dal Consiglio Direttivo Sezionale. Ha funzioni tecniche e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo della Sezione, del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi; tecnicamente deve riferirsi a quanto previsto dall'Organo Tecnico di riferimento.





### **Articolo 11 – Vice Direttore**

1. Il Vice Direttore è un Titolato eletto dall'Assemblea fra i componenti dell'organico della Scuola.
2. Coadiuvava il Direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.
3. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

### **Articolo 12 – Segretario**

1. Su proposta del Direttore può essere nominato dall'Assemblea della Scuola una persona con l'incarico di Segretario che dura in carica fino allo scadere del mandato del Direttore. Può essere nominato anche al di fuori dell'organico della Scuola, purché sia Socio CAI; in questo caso non è parte attiva nell'attività didattica e partecipa alle Assemblee ed ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

### **Articolo 13 – Rimborsi spese**

1. Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate, nella misura stabilita dalla Assemblea della Scuola.
2. I limiti massimi dei rimborsi non possono superare quanto previsto dalle delibere della Sezione, compatibili a loro volta con quanto previsto dalle norme del Sodalizio.

## **TITOLO IV. MODALITA' PER LA CESSAZIONE, SOSPENSIONE E SCIoglIMENTO DELLA SCUOLA**

### **Articolo 14 – Cessazione dall'organico**

La cessazione dall'organico avviene:

- a) Per dimissioni presentate per iscritto al Direttore della Scuola e, per conoscenza, al Presidente della Sezione;
- b) Per mancata iscrizione al CAI;
- c) A seguito di sospensione e/o decadenza dal titolo o dalla qualifica;
- d) A seguito di delibera dell'Assemblea della Scuola, presa a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto ed approvata dal Consiglio Direttivo della Sezione in coerenza con quanto previsto dal Regolamento disciplinare e Regolamento dell'Organo Tecnico di riferimento;
- e) Con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione, presa anche su segnalazione dell'Organo Tecnico di riferimento.

### **Articolo 15 – Sospensione o scioglimento della Scuola**

1. L'attività della Scuola cessa con la delibera di scioglimento o sospensione adottata dalla Sezione che l'ha costituita.

## **TITOLO V. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

### **Articolo 16 – Modifiche**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Consiglio Direttivo della Sezione anche su proposta della SSE.

### **Articolo 17 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti sovraordinati.

